



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 741 del 31/10/2025

Oggetto: APPROVAZIONE EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2020 E 2021..

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 36 del 30/09/2025, per l'espletamento d'incarico dirigenziale dell'Area Finanziaria;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/09/2025, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il D.U.P. 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2024, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/01/2025, immediatamente esecutiva, di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 19/11/2012 e successive modificazioni con G.C. n. 45 del 29/04/2013 e n. 52 del 30/04/2015;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

RILEVATO CHE il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

RITENUTA propria la competenza all'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE l'art.52 del D. Lgs.n.446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

DATO ATTO che in base a quanto disposto dal comma 4 dell'art.149 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 l'accertamento delle entrate riconosciuto ai comuni nell'ambito dell'autonomia finanziaria si fonda sulla certezza di risorse proprie e trasferite e avviene sia in autoliquidazione da parte del soggetto passivo sia a seguito di emissione di liste di carico o di ruoli;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio Tributi, entro i termini di legge e comunque in considerazione della prescrizione quinquennale, deve espletare l'attività di accertamento e riscossione delle posizioni di evasione ed elusione IMU;

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s. m. i. "Anticipazione sperimentale dell'imposta Municipale Propria";
- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs.14/03/2011 n. 23 e s. m. i. relativi all'Imposta Municipale Propria in quanto compatibili;
- la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 - IMU anticipazione sperimentale - Chiarimenti;
- il D.L. n.16/2012 convertito in L. n. 44/2012 per le modifiche ed integrazioni sia al D. Lgs. 23/11 e sia all'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
- il comma 11 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, nonché l'art. 10 comma 4 quater del D.L. n.35/2013 convertito in L. 6/06/2013 n.64, che prevedono il versamento interamente a favore del Comune delle maggiori somme accertate a titolo di imposta, interessi e sanzioni, anche se relative agli immobili il cui gettito ordinario IMU, per quota parte o intero, è di competenza erariale;
- la Risoluzione n. 35/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate – IMU Istituzione codice tributo;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica*

comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

- i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;
- i D. Lgs nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e s.m.i. relativi alla riforma delle sanzioni tributarie;
- l'art. 1 comma 87 della Legge 28/12/1995 n. 549 che autorizza a sostituire, alla firma autografa, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dei tributi locali posta sugli avvisi di liquidazione e di accertamento dei tributi comunali, prodotti con sistemi automatizzati;
- i DM che fissano la misura del saggio di interesse legale in vigore per le diverse annualità oggetto di accertamento;
- il Decreto MEF 12/09/2012 relativo alle tariffe ripetibili per le spese di notifica;
- il D. Lgs.546/92;
- il D. Lgs.24/09/2015 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 1 gennaio 2016, che ha esteso anche ai tributi locali gli istituti del reclamo e della mediazione;
- la legge del 27/07/2019 n. 160 dai commi 784 a 804 e dai commi 792 a 795 che attribuisce immediata efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento;
- il D. Lgs. Del 30/12/2023 n. 219 “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente “.
- il D. Lgs. n. 87 del 14/06/2024 “ Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

VISTO:

- il Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05/06/2020 e successive modifiche;
- la deliberazione n. 54 del 11/05/2020 di Giunta Comunale e la deliberazione n. 23 del 05/06/2020 di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2020 e la deliberazione n. 24 del 05/06/2020 di Consiglio Comunale per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. per l'anno 2020;
- la deliberazione n. 31 del 15/03/2021 di Giunta Comunale e la deliberazione n. 10 del 07/04/2021 di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2021 e la deliberazione n. 9 del 07/04/2021 di Consiglio Comunale per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. per l'anno 2021;

DATO ATTO CHE:

- l'ufficio tributi ha provveduto all'elaborazione di atti di liquidazione IMU anni 2020 e 2021 che dovrebbero essere emessi entro il 31/12/2025;

- l'emissione dei presenti avvisi costituisce la prima fase di controllo dell'IMU ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 161 della L.296/2006;
- ciascun avviso costituisce intimazione formale ad adempiere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica con l'obbligo di pagamento di imposte, sanzioni e interessi con l'avvertenza che, decorsi i 60 giorni, senza che vi sia stata proposizione di ricorso, il provvedimento stesso **costituirà titolo esecutivo**, ai sensi art. 1, comma 792 L.160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo, pignoramento del quinto dello stipendio, pignoramento mobiliare ecc..) per cui, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione coattiva della somma sarà effettuata, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per conto del comune da "Fintel Engineering S.r.l." incaricata con determinazione dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 20. del 18/01/2018 senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale;

PRESO ATTO che dalla suddetta attività di verifica e controllo è derivato un credito complessivo a titolo di IMU di **€ 703.187,12** a titolo di recupero di imposta dovuta e non versata, sanzioni, interessi di mora (liquidati secondo le vigenti disposizioni normative/regolamentari) e spese di notifica come da Liste allegate e di seguito specificato:

IMU - 2020 totale accertamenti € 356.138,45:

- € 228.711,57 a titolo di tributo;
- € 70.076,71 a titolo di sanzioni;
- € 57.350,17 a titolo di interessi di mora;
- € 546,00 a titolo di spese di notifica;

IMU - 2021 totale accertamenti € 347.048,67:

- € 229.473,76 a titolo di tributo;
- € 66.879,98 a titolo di sanzioni;
- € 50.694,93 a titolo di interessi di mora;
- € 352,00 a titolo di spese di notifica;

DATO ATTO CHE:

- è stato effettuato un primo incrocio massivo tra i dati presenti nel gestionale tributi e i dati e le informazioni derivanti dalle banche dati esterne a disposizione;
- le successive verifiche propedeutiche all'emissione degli avvisi di accertamento/liquidazione effettuate sulla base dei dati ed informazioni censite nella banca dati tributaria IMU potrebbero essere oggetto di legittime rettifiche o annullamenti in sede di riscontro con la documentazione in possesso dei contribuenti presuntivamente accertati, nel termine prescritto di 60 gg dalla data di avvenuta notifica, con particolare riguardo ai versamenti telematici home-banking o F24 non pervenuti;

RICHIAMATO il punto n. 3.7.1 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria già sopra citati, nella parte in cui prevede che le sanzioni e gli interessi correlati agli avvisi di accertamento sono accertati per cassa, e ritenuto di applicare tale criterio anche ai diritti di notifica;

DATO CHE l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo IMU di cui all'oggetto verrà effettuata in diversi lotti attraverso l'invio tramite la piattaforma delle notifiche (P.N.D.) ;

RITENUTO pertanto di imputare contabilmente l'importo netto IMU di € 458.185,33 relativi agli anni 2020 e 2021 al cap. 31/0 del Bilancio di Previsione 2025 dando atto che gli stessi importi saranno verificati antecedentemente all'approvazione del rendiconto al fine di identificare gli importi esigibili e sulla scorta delle eventuali rettifiche d'ufficio nel frattempo operate;

RICHIAMATO il punto n. 3.7.6 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011) il quale prevede che anche per le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

RICHIAMATO il punto 3.3 dei principi contabili di cui sopra il quale prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali i proventi derivanti dalla lotta all'evasione e che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione;

VISTO il Dlgs. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) **di acquisire ed approvare**, per i motivi in premessa indicati, la Lista dei contribuenti morosi che, per motivi di privacy si allega alla presente determina ma non si pubblica, predisposta dall' Ufficio Tributi, in base alla quale si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento d'ufficio esecutivi con contestuale intimazione di pagamento e irrogazione immediata della sanzione tributaria del 30% e degli interessi moratori per omesso o parziale versamento dell' IMU anni 2020 e 2021;
- 2) **di indicare** il nominativo del Responsabile del Servizio Tributi a stampa, ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge n.549/95, in sostituzione della firma autografa, in calce ai suddetti avvisi di accertamento d'ufficio per omesso o parziale versamento IMU relativamente alle annualità 2020 e 2021;
- 3) **di dare atto che** l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo IMU di cui all'oggetto verrà effettuata in diversi lotti attraverso l'invio tramite la piattaforma delle notifiche (P.N.D.);

- 4) **di dare atto** che l'entrata prevista relativamente **all' IMU anni 2020 e 2021** derivante da attività di verifica e controllo è pari alla somma complessiva di **€ 703.187,12** così distinta:

ANNO	TRIBUTO	SANZIONE	INTERESSI	SPESE	TOTALE ANNO
2020	€ 228.711,57	€ 70.076,71	€ 57.350,17	€ 546,00	€ 356.138,45
2021	€ 229.473,76	€ 66.879,98	€ 50.694,93	€ 352,00	€ 347.048,67

- 5) **di procedere** alla prenotazione di accertamento delle entrate derivanti dal presente provvedimento come di seguito specificato, dando atto che i proventi per sanzioni, interessi e spese di notifica saranno accertati per cassa:

• **Bilancio 2025**

CAPITOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO
31/0	€ 458.185,33	TRIBUTO	217/2025
140	€ 136.956,69	SANZIONI	Per cassa
152/1	€ 108.045,10	INTERESSI	Per cassa
140	€ 898,00	SPESE DI NOTIFICA	Per cassa

- 6) **di dare atto** che l'importo netto IMU di € 458.185,33 relativo agli anni 2020 e 2021 imputato al cap. 31/0 del Bilancio di Previsione 2025 saranno verificati antecedentemente all'approvazione del rendiconto al fine di identificare l'importo esigibile;
- 7) **di considerare che** i suddetti importi potrebbero essere oggetto di legittime rettifiche o annullamenti in sede di riscontro con la documentazione in possesso dei contribuenti presuntivamente accertati, nel termine prescritto di 60 gg dalla data di avvenuta notifica, con particolare riguardo ai versamenti telematici home- banking o F24 non pervenuti;
- 8) **di precisare che** ciascun avviso costituisce intimazione formale ad adempiere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica con l'obbligo di pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Decorso i 60 giorni, senza che vi sia stata proposizione di ricorso, il provvedimento di accertamento **costituirà titolo esecutivo**, ai sensi art. 1, comma 792 L.160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo, pignoramento del quinto dello stipendio, pignoramento mobiliare ecc..) per cui, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione coattiva della somma sarà effettuata, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per conto del comune da "Fintel Engineering S.r.l." incaricata con dell'Area Amministrativa Finanziaria n 20. del 18/01/2018 senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale 1, comma 163 L.296/2006). L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate non comporta l'accertamento di nuove entrate;
- 9) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**